

REGOLAMENTO (CE) N. 1879/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di allevamento 1994/1995 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato

dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto-indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1994/1995 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 110,41 ecu per telaino utilizzato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 25.

(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.